

Biodiritto e condizione detentiva

Maria Pia Iadicicco

E esattamente un anno fa nella suggestiva mostra *Inferno*, allestita presso le Scuderie del Quirinale in occasione delle celebrazioni dei settecento anni dalla morte di Dante Alighieri, il percorso espositivo che si è dipanato agli occhi dei visitatori li ha condotti a ripercorrere l'iconografia dei gironi danteschi attraverso numerose opere di artisti di diverse epoche storiche. Il grande successo della mostra, testimoniato da un numero elevatissimo di visitatori, nient'affatto scontato dopo le restrizioni e i timori della pandemia da Covid-19, è da rintracciare, come hanno fatto notare molti critici dell'arte, nell'intento perseguito dall'ideatore dell'esposizione. Esso affiora chiaramente nelle pagine del catalogo¹: la mostra vuole costringere il pubblico a fare i conti con il rimosso, a vedere come il concetto di inferno si sia evoluto nel corso della storia umana, un'esigenza, questa, che il curatore ha avvertito particolarmente per scuotere le coscienze di una società che non ha esitato a definire «fecale, nella quale ogni individuo ritiene di non dovere più niente alla società ma di potere, da essa, esigere tutto».

Il percorso dell'esposizione si chiude con immagini estremante potenti perché evocative delle più significative traslitterazioni dell'esperienza dell'Inferno in terra. Le rappresentazioni dei dannati racchiusi nei gironi danteschi fanno spazio ai nuovi luoghi del male: le tavole delle Carceri di Giovanni Battista Piranesi, rappresentano spazi immensi, labirintici, che evocano una prigione psicologica, oltre che fisica, dalla quale è

impossibile scappare; e poi le raffigurazioni delle fabbriche, dove il lavoro alienante e ripetitivo riduce gli uomini e le donne in schiavitù e si trasforma sovente in cimitero; e poi ancora i manicomii, l'inferno dei migranti della prima guerra mondiale, i massacri di quel conflitto e di quello successivo, per così giungere al peggior luogo infernale mai comparso in terra: i campi di sterminio nazisti.

A distanza di un anno possiamo dire di essere usciti a «riveder le stelle»? Era certamente illusorio attendersi che anche solo alcuni di quei luoghi miracolosamente sparissero, ma purtroppo, se si sta nel terribile presente, il bilancio è ancora decisamente drammatico. A tacer d'altro, da un anno a questa parte, immagini di guerre, morte e dolore tormentano la vita di ognuno di noi, almeno di chi ha ancora il coraggio di guardarle e rifugge dalle sirene di una società «fecale» ed egoistica. Anche le carceri, istituzione per antonomasia della segregazione, lontana dalla vista della società libera, resta in molti, troppi casi, teatro del dolore, della violenza e persino della morte, una morte autoinflitta e cercata come unica via di fuga.

Le suggestioni di questa mostra non finiscono qui, piuttosto esse confermano la necessità di proseguire un percorso già avviato da questa Rivista², che vuole continuare a sollecitare una riflessione critica sull'«inferno in terra».

Il *Focus* del presente fascicolo ospita una serie di saggi che focalizzano l'attenzione su alcune delle più significative problematiche biogiuridiche e bioetiche connesse allo stato di detenzione, a cominciare dal riconoscimento, dalla garanzia e dall'effettività dei diritti delle persone reclusi. Ciascun contributo, pur collocandosi in segmenti

questa *Rivista*, 1, 2022, che richiama la celeberrima opera memorialistica di Primo Levi, le cui bozze originali erano parte della citata mostra *Inferno*.

¹ *Inferno*, a cura di Jean Clair e Laura Bossi, Milano-Roma, 2021.

² Si veda anche l'Editoriale di L. BUSATTA, «*Se questo è un uomo*» e *il cantiere senza sosta del biodiritto*, in

specifici dell'esecuzione penale per sviscerarne i tratti essenziali, presta particolare attenzione alle grandi questioni di fondo ivi sottese, arricchendosi così di considerazioni a più ampio respiro che fungono da cornice teorica e concettuale entro la quale si collocano riflessioni più puntuali e calibrate sulla sensibilità di ogni autore.

Tale organizzazione dei lavori che si consegnano alla comunità scientifica è il frutto di una precisa scelta, che merita di essere meglio esplicitata; oltre a quanto dapprima accennato, stimolati dalla forza evocativa dell'arte, vi sono altre ragioni, propriamente giuridiche, che hanno spinto a puntare lo sguardo su questo tema. Sicuramente e in linea di continuità con quanto detto, su questa scelta ha pesato in maniera forte la persistente invisibilità del contesto specifico, solo in parte attenuata dalle sempre più ricorrenti e dure pronunce di condanna nei confronti dell'Italia rese, anche in questo ambito, dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, oppure, più di recente, dalle rivolte scoppiate nelle carceri durante l'emergenza da Covid-19. V'è dunque la volontà di richiamare l'attenzione pubblica su di un tema troppo a lungo marginalizzato, quasi rimosso, anche dalla dottrina costituzionalistica, seppur con alcune significative e autorevoli eccezioni.

Alla più pacifica rilevanza bioetica del tema, testimoniata dall'attenzione ad esso rivolta più volte dal Comitato nazionale per la bioetica, non pare si sia accompagnata una altrettanto chiara consapevolezza dei risvolti giuridici e specificamente costituzionalistici della condizione detentiva. Se, come si è fatto opportunamente notare³, i quattro principi base della bioetica – autonomia, beneficienza, non maleficenza e giustizia – possono essere declinati secondo

³ C. CASONATO, *Introduzione al biodiritto*, Torino, 2012, 3.

paradigmi di natura strettamente giuridico-costituzionale, questo passaggio sconta fortissime resistenze proprio in questo specifico ambito tematico. Certamente la sua connaturata divisità, propria di tutti i temi c.d. eticamente sensibili, nei quali la dimensione propriamente giuridica è fortemente influenzata e condizionata dalla dimensione valutativa ed ideologica, se non proprio emotiva, non agevola ma anzi complica il ragionamento giuridico, costringendo a rivedere il proprio tradizionale armamentario concettuale. Tuttavia, questa esigenza, non può condurre a sottovalutare le chiare coordinate costituzionali sul tema dell'esecuzione penale, se non a costo di rimettere in discussione la ragione più profonda del patto costituzionale e del dover essere che lo connota. A venire in rilievo, quindi, sono non soltanto il principio di umanizzazione delle pene, la loro finalità rieducativa (art. 27), il divieto di ogni violenza fisica e morale sui ristretti (art. 13), ma, prima di tutto, il principio personalista, le garanzie del suo libero sviluppo e il doveroso rispetto della dignità umana, che non possono venire meno neppure per i condannati. Si tratta di precise indicazioni di senso, che, pur necessitando di coerenti svolgimenti legislativi e amministrativi, non possono essere trascurate, sollecitando scottanti e complessi interrogativi. Se ne anticipa per il momento uno soltanto: quando la pena e, in particolare, quella detentiva, per le sue concrete modalità di esecuzione e per le ricadute che ne derivano sul condannato, sulla sua autodeterminazione e sul suo corpo, finisce per trasformarsi in una misura soltanto afflittiva o anche solo ingiustificatamente afflittiva, conducendo all'annullamento della personalità del reo?

Quanto dapprima sostenuto con riferimento all'orizzonte costituzionale di riferimento, non



vuole condurre ad escludere o, ancor peggio, a stigmatizzare la persistenza, anche in questo ambito tematico, di letture persino molto distanti degli enunciati costituzionali, come emblematicamente, e non solo su questo versante, può riscontrarsi quando si invoca il rispetto della dignità umana. Piuttosto, le precedenti considerazioni muovono dalla volontà di delineare un più preciso orizzonte culturale di riferimento e di fare maggiore chiarezza sull'impostazione metodologica, anche al fine di tenere sotto controllo ricorrenti pre-giudizi.

Il testo della Carta costituzionale, componente essenziale del più ampio ordinamento costituzionale, si mostra, anche in questo campo, variamente responsivo nei confronti degli interpreti che la interrogano e se ciò solleva, per un verso, il noto problema di preservare il riparto dei compiti tra i vari organi istituzionali deputati alla garanzia dei diritti, per altro verso, non vale a scalfire la profonda significanza degli enunciati costituzionali. A ben vedere, però e al netto di estremismi interpretativi, che certo non mancano, il tema della detenzione pare attraversato – come rilevato da un'attenta dottrina⁴ – da ricorrenti pre-giudizi, non di rado venati anche da intonazioni marcatamente moraleggianti. Questo approccio, da non confondere con la necessaria considerazione degli altri fattori di contesto che influiscono sull'attività ermeneutica svolta sul dato testuale, è diretta conseguenza, in non pochi casi, di precisi automatismi culturali, non attentamente vagliati con onesto spirito critico, e che sono generati dall'adesione o dal dissenso *a priori* nutrito per dominanti direttive di politica

criminale e penitenziaria presenti in un determinato contesto storico-politico. Si spiegano in questo senso le visioni marcatamente dicotomiche che continuano ad imperversare in questo scenario: da un lato, e nonostante la chiarezza di alcuni passaggi argomentativi tratti dalla giurisprudenza costituzionale⁵, persistono dubbi sui concreti spazi di esercizio dei diritti costituzionali, di cui il detenuto conserva la titolarità, a fronte di pervasive esigenze organizzative, disciplinari e di sicurezza proprie dell'ambiente carcerario; dall'altro lato, ma in chiave diametralmente opposta, si rinvengono talvolta approcci "buonisti" o troppo indulgenti, che, trascurando la necessità di preservare anche istanze di sicurezza sociale e di prevenzione, finiscono per ostacolare quella auto-assunzione di responsabilità da parte del recluso, la quale è invero indispensabile per l'avvio del processo di risocializzazione, cui è finalizzata la pena.

Rifuggendo da questi eccessi e da frequenti pregiudizi, oltremodo alimentati da un dilagante populismo penale e da sempre più marcate tendenze securitarie, le riflessioni condotte in questa sede non mancano di rimarcare l'esigenza di ragionevolezza che deve connotare ogni intervento pubblico in materia penale e di esecuzione penale, un'esigenza, questa, che si avverte, in prima battuta, nell'assunzione delle scelte legislative, ma ricade anche *ex post* sullo scrutinio dei bilanciamenti tra interessi concorrenti effettuato dal legislatore.

Non da ultimo e sempre al fine di evitare visioni unilaterali e semplificanti di vicende, che invece rivestono enorme complessità, l'interesse qui manifestato per il tema dei diritti dei detenuti

certo una grave limitazione, ma non la soppressione. Chi si trova in stato di detenzione, pur privato della maggior parte della sua libertà, ne conserva sempre un residuo, che è tanto più prezioso in quanto costituisce l'ultimo ambito nel quale può espandersi la sua personalità individuale».

⁴ M. RUOTOLO, *Diritti dei detenuti e Costituzione*, Torino, 2002, 3 ss.

⁵ Cfr. Corte costituzionale, sent. n. 349 del 1993, punto 4.2. del Considerato in diritto: «la sanzione detentiva non può comportare una totale ed assoluta privazione della libertà della persona; ne costituisce

muove da un'ulteriore consapevolezza: la limitazione della libertà personale, sebbene conseguenza di una pena legalmente inflitta, e le ricadute di questa limitazione nell'esercizio di altri diritti, anche di rango costituzionale, consentono di ascrivere, a buona ragione e senza alcun eccesso di buonismo, i reclusi tra i soggetti ad alta vulnerabilità. In specifiche circostanze, poi, questa generalizzata condizione è ulteriormente aggravata da altri fattori, che possono dipendere da situazioni contingenti, come ad esempio lo stato di salute psico-fisica del ristretto e preesistenti condizioni di emarginazione, ma, non di meno, possono dipendere da condizioni nient'affatto occasionali: si pensi alle donne, ai minori, ai trans-gender. Pur non potendo scandagliare ognuno di questi aspetti e molti altri che avrebbero meritato attenzione, i contributi racchiusi in questo fascicolo offrono interessanti chiavi di lettura della condizione detentiva, esortando molteplici riflessioni critiche. Volendo provare a tracciare una linea comune tra i contributi del Focus, potremmo prendere a prestito le parole della Corte costituzionale e il chiaro *caveat* ivi contenuto: «quanto più ... la persona, trovandosi in stato di soggezione, è esposta al possibile pericolo di abusi, tanto più rigorosa deve essere l'attenzione per evitare che questi si verifichino»⁶.

⁶ Corte costituzionale, sent. n. 526 del 2000, punto 6 del Considerato in diritto.